

Gruppi di acquisto

Con la delibera 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com, l'Autorità ha adottato delle Linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a essi assimilati, ovvero le imprese connesse in bassa tensione e quelle con consumi annui fino a 200.000 S(m³), in attuazione dell'art. 1, comma 65, della legge n. 124/2017.

I gruppi di acquisto cui sono rivolte le suddette Linee guida (c.d. gruppi di acquisto energia) sono soggetti associativi costituiti con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel gruppo. L'organizzatore del gruppo gestisce tipicamente il processo di adesione dei clienti al gruppo, negozia le condizioni di approvvigionamento con i fornitori selezionati e assiste i clienti nella fase di eventuale sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente, senza divenire controparte del contratto di somministrazione di energia.

I potenziali vantaggi ascrivibili alla partecipazione ai gruppi in parola sono principalmente riconducibili a due aspetti. In primo luogo, i gruppi costituiscono dei potenziali strumenti di transizione al mercato libero, segnatamente per quei clienti di minori dimensioni che fino a ora si sono mostrati più restii ad abbandonare i regimi di tutela in ragione della percepita disparità negoziale con i venditori. Ciò in quanto l'aggregazione di una vasta platea di clienti consente ai piccoli clienti di riequilibrare la loro posizione contrattuale con il venditore così da ottenere offerte economicamente più vantaggiose e che più si attagliano alle loro esigenze di consumo. In secondo luogo, i gruppi in esame possono stimolare l'interesse dei clienti finali alla comprensione e alla valutazione delle offerte di mercato grazie alle opportunità di risparmio che queste ultime offrono. Peraltro, le informazioni sulle offerte che gli organizzatori dei gruppi mettono a disposizione dei clienti permettono a questi ultimi di effettuare una scelta del fornitore maggiormente consapevole.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con le Linee guida citate, ha inteso stabilire delle norme comportamentali uniformi cui i gruppi di acquisto energia che decidano di aderirvi devono conformarsi, per assicurare ai propri membri la necessaria trasparenza sulle campagne di acquisto collettivo, la correttezza nell'utilizzo delle diverse forme di comunicazione al cliente fin dalla fase promozionale delle iniziative in questione, la completezza delle informazioni rese sulle modalità di adesione al gruppo, sulle offerte commerciali proposte così come sui criteri di scelta delle stesse, nonché un'adeguata assistenza informativa al cliente, soprattutto nella fase di adesione al gruppo e all'offerta proposta. L'adesione alle Linee guida comporta il rispetto integrale da parte dei gruppi di acquisto accreditati, degli obblighi di assistenza al cliente e informativi stabiliti per un periodo di almeno 24 mesi.

L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei gruppi di acquisto che si impegnano a conformarsi alle Linee guida (c.d. gruppi di acquisto accreditati). Al 31 dicembre 2020, risultavano accreditati 12 gruppi di acquisto per la promozione di offerte commerciali di energia elettrica e gas per i clienti di piccole dimensioni.

CAPITOLO 8

Offerte PLACET

L'aumento della comprensione delle offerte commerciali da parte dei clienti finali, che è anche un presupposto per la loro partecipazione attiva al mercato, è una delle misure fondamentali rispetto all'obiettivo di addivenire a un assetto in cui il mercato libero costituisca la modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, funzione attualmente assicurata dai servizi di tutela dell'energia elettrica e del gas naturale nei mercati *retail*.

In coerenza con tale quadro l'Autorità ha, quindi, promosso interventi mirati ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali e la trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei medesimi clienti a un mercato concorrenziale.

Con la delibera 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, in particolare, l'Autorità ha introdotto, sia per il settore dell'energia elettrica sia per quello del gas naturale, la disciplina delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (c.d. offerte PLACET), finalizzata a facilitare scelte consapevoli e informate da parte dei clienti finali di piccole dimensioni, segnatamente attraverso il miglioramento della loro capacità di valutazione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili, comparabili tra venditori (poiché differenziate solo a livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi dello stesso venditore.

La disciplina delle offerte PLACET si applica ai clienti di piccole dimensioni serviti nel mercato libero, identificati, per il settore elettrico, con tutti i clienti (domestici e non domestici) connessi alla rete in bassa tensione, e, per il settore del gas naturale, con i clienti finali (domestici, condomini a uso domestico e altri usi) titolari di punti con consumi annui inferiori a 200.000 Sm³.

Alla data del 31 dicembre 2020 risultavano presenti nel Portale Offerte 2.007 offerte PLACET, dettagliate come rappresentato nella tavola 8.4.

TAV. 8.4 Numero di offerte PLACET presenti nel Portale Offerte alla data del 31 dicembre 2020, distinte per tipologia di cliente finale e per commodity

	COMMODITY	TIPO DI CLIENTE	TIPO DI OFFERTA	N.	SUB-TOTALE PER TIPOLOGIA DI CLIENTE	SUB-TOTALE PER TIPOLOGIA DI COMMODITY
OFFERTE PLACET	Energia elettrica	Domestico	fissa	213	435	865
			variabile	222		
		Non domestico	fissa	212	430	
			variabile	218		
	Gas naturale	Domestico	fissa	214	424	1.212
			variabile	210		
		Non domestico	fissa	209	419	
			variabile	210		
		Condominio	fissa	183	369	
		Condominio	variabile	186		
TOTALE OFFERTE						2.077

Fonte: ARERA, elaborazione su dati Acquirente unico.

MERCATI RETAIL • Intersettoriale

Con specifico riferimento alle condizioni contrattuali, la disciplina delle offerte PLACET ha anche previsto la predisposizione, da parte dell'Autorità e con il contributo dei partecipanti a un apposito Tavolo di lavoro permanente rappresentativo degli interessi sia della domanda sia dell'offerta, di un modulo delle condizioni generali di fornitura, utilizzabile su base volontaria da parte dei venditori. Alla data del 31 dicembre 2020, in base ai dati del monitoraggio dell'Autorità degli operatori che dispongono di almeno un'offerta PLACET nel proprio portafoglio, risultava che il modulo delle condizioni generali di fornitura redatto dall'Autorità, sia per il settore elettrico sia per il settore del gas naturale, è stato utilizzato dai venditori in una percentuale del 72%.

Portale Consumi

Il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale (c.d. Portale Consumi) è il sito internet istituzionale ove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, ovvero ai dati di consumo storici e alle principali informazioni tecniche e contrattuali. È operativo dal 1° luglio 2019 – data del suo primo *go-live* – coerentemente con le tempistiche indicate dalla normativa di riferimento¹⁰.

Per maggiori dettagli relativi alla funzionalità e ai contenuti del Portale Consumi si rimanda alla *Relazione Annuale 2020*.

Come previsto dalla delibera 25 giugno 2019, 270/2019/R/com, con cui l'Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del Portale, recante i criteri generali, i principi tecnici e il modello organizzativo, e ha incaricato il Gestore del SII del suo sviluppo in conformità, il Portale Consumi è concepito come un progetto a più fasi attuative. Pertanto, sin dalla sua istituzione, è stato oggetto di continue evoluzioni finalizzate sia a verificarne e migliorarne le *performance*, sia a implementarne le funzionalità. In particolare, nel corso del 2020, l'Autorità, insieme al Gestore, ha introdotto molteplici interventi mirati ad aumentare la fruibilità sia dell'area privata sia dell'area pubblica, a beneficio dell'utente.

In particolare, è progressivamente aumentata la profondità storica dei dati di consumo, disponibili ora sino a 36 mesi – compatibilmente con la disponibilità dei medesimi dati nel SII – ed è stata introdotta la disponibilità dei dati quattorari di consumo di energia elettrica per le forniture per cui è in servizio un misuratore 2G. Inoltre, ulteriori *upgrade* perseguiti nell'ambito del Portale hanno riguardato la visualizzazione della potenza prelevata, con indicazione sul grafico dei consumi del valore massimo raggiunto, il *download* delle informazioni tecniche e contrattuali delle forniture e la visualizzazione della programmazione storica delle fasce per i misuratori 2G.

Per quanto concerne, invece, i prossimi passi, nel corso del 2021 si prevedono ulteriori interventi migliorativi del Portale Consumi, che principalmente riguarderanno: l'accesso ai dati dei titolari delle forniture anche per le c.d. terze parti autorizzate; la possibilità degli utenti di effettuare comparazioni del proprio profilo di consumo con profili *benchmark*, ossia con profili di riferimento determinati in base ai criteri definiti dall'Autorità; l'accesso delle aziende all'area privata attraverso le identità digitali a uso professionale promiscuo; infine, l'integrazione del Portale Consumi con il Portale Offerte. Quest'ultima implementazione è perseguita al fine di offrire al consumatore

¹⁰ Il Portale Consumi è stato istituito in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di bilancio 2018), nonché del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

CAPITOLO 8

la possibilità di esportare i principali dati di consumo delle proprie forniture, tra cui il consumo annuo, per meglio valutare e individuare offerte commerciali che realmente aderiscono alle proprie esigenze e che possano determinare il conseguimento di margini di risparmio.

Di questi sviluppi si darà conto nella *Relazione Annuale* del prossimo anno.

Iniziative di informazione per il superamento della maggior tutela

Con la delibera 10 novembre 2017, 746/2017/R/com, come modificata dalla delibera 21 maggio 2019, 197/2019/R/com, l'Autorità ha stabilito che gli esercenti la maggior tutela e i fornitori nell'ambito del servizio di tutela del gas, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al superamento delle tutele di prezzo come definito dalla specifica normativa, dovessero inviare ai loro clienti, all'interno della fattura sintetica, un'apposita informativa, con contenuto definito dall'Autorità, in merito al superamento delle tutele di prezzo.

Nel 2020 l'Autorità ha continuato a definire e a comunicare ai venditori, con cadenza semestrale, il contenuto delle informative da riportare in fattura. Le comunicazioni incluse nelle fatture emesse nel primo e nel secondo semestre del 2020 hanno informato il cliente finale che cambiare contratto o fornitore è semplice e gratuito ed è assicurata la garanzia della continuità del servizio; hanno, altresì, fornito gli elementi che dovrebbero sollecitare il cliente a usufruire degli strumenti dell'Autorità volti a effettuare una scelta informata e consapevole, come il Portale Offerte luce e gas e le offerte PLACET.

Inoltre, in considerazione della definizione del servizio a tutele gradualità, con la delibera 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel, sono state individuate prime disposizioni destinate alle piccole imprese, prevedendo in particolare un'informativa in bolletta che dia contezza ai clienti interessati della fine del servizio di maggior tutela indirizzandoli, per maggiori informazioni, a una pagina dedicata del sito internet dell'Autorità o al numero verde dello Sportello per il consumatore energia e ambiente.

Rafforzamento del Codice di condotta commerciale

Nell'ambito dell'avvio di un procedimento – attraverso la delibera 21 maggio 2019, 197/2019/R/com – per la definizione, tra l'altro, di strumenti regolatori per l'informazione e l'*empowerment* dei clienti finali nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, con la delibera 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com, l'Autorità ha approvato interventi di rafforzamento degli obblighi informativi dei venditori a vantaggio dei clienti finali nelle fasi precontrattuali e contrattuali mediante la revisione del Codice di condotta commerciale¹¹ per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito semplicemente Codice di condotta commerciale). Il Codice di condotta commerciale definisce, in accordo con le previsioni del Codice del consumo¹² e delle di-

11 Allegato A alla delibera 28 giugno 2018, 366/2018/R/com.

12 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

rettive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o di gas naturale (compresi i loro incaricati a qualunque titolo) devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni).

L'intervento della delibera 426/2020/R/com, finalizzato sia a migliorare la comprensibilità delle informazioni contrattuali, incluse le condizioni economiche delle offerte proposte dai venditori, sia ad aumentare la confrontabilità delle offerte medesime favorendo la complementarità tra gli strumenti informativi a disposizione del cliente finale, attiene alle seguenti aree tematiche:

- fase precontrattuale. Le attività relative a questa fase sono state:
 - introduzione della Scheda sintetica, un nuovo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi relativi all'offerta in capo al venditore, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale. La Scheda sintetica (da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 S(m³)/anno) contiene, tra l'altro: a) l'identità e i recapiti del venditore; b) la denominazione commerciale e il codice dell'offerta; c) la validità temporale dell'offerta e la durata contrattuale; d) i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento; e) la descrizione sintetica degli sconti e dei prodotti o servizi aggiuntivi; f) le eventuali garanzie richieste al cliente finale; g) le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento; h) il codice identificativo o il nominativo dell'agente commerciale;
 - introduzione di tre indicatori sintetici di prezzo relativi alla materia prima energia/materia gas naturale (componente economica determinata liberamente dal venditore, in quanto comprensiva di tutte le componenti diverse da quelle delle categorie di spesa del trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema) per le sole offerte la cui stima di spesa è presente sul Portale Offerte. Gli indicatori sintetici di prezzo (evidenziati all'interno di un box dedicato nella Scheda sintetica e presenti nella pagina di dettaglio dell'offerta nel Portale Offerte) sono calcolati in conformità ai criteri definiti nel Codice di condotta commerciale e sono divisi in: a) "Costo fisso anno", che aggrega tutti i corrispettivi in termini di €/anno; b) "Costo per consumi", che comprende tutti i corrispettivi in termini di €/kWh o €/S(m³); c) "Costo per potenza impegnata", che aggrega tutti i corrispettivi in termini di €/kW (tale indicatore è presente esclusivamente per le offerte di energia elettrica). Riguardo all'indicatore "Costo per consumi": 1) nel caso di un'offerta a prezzo fisso, è determinato aggregando tutti i corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della spesa per materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/kWh o €/S(m³); 2) nel caso di un'offerta a prezzo variabile, è, invece, determinato dai seguenti elementi: a. la descrizione e la periodicità di aggiornamento dell'indice sulla base del quale il prezzo della componente energia varia; b. il grafico dell'andamento dell'indice, se a pubblica diffusione (per esempio, PUN e PSV – Punto di scambio virtuale), con arco temporale di 12 mesi, sulla base delle informazioni veicolate nel Portale Offerte; c. l'aggregazione di tutti i corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della spesa per materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/kWh o €/S(m³). Le modalità di calcolo degli indicatori "Costo per consumi" sono puntualmente determinati all'interno del Codice di condotta commerciale e del Portale Offerte;
 - inserimento, all'interno della Scheda sintetica, della stima della spesa annua al netto di imposte e tasse per livelli di consumo e profili di cliente finale (potenza impegnata/residenza), stabiliti in coerenza con le attuali Schede di confrontabilità di cui agli allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale; la spesa è da riportare per le offerte destinate ai clienti finali domestici per le quali il Portale Offerte calcoli la stima della spesa annua;
 - mantenimento delle attuali Schede di confrontabilità (contenenti la spesa annua, al netto di imposte e

CAPITOLO 8

tasse, sia dell'offerta e sia dei servizi di tutela) da consegnare in fase precontrattuale ai clienti domestici e con riferimento alle offerte la cui stima della spesa annua è presente sul Portale Offerte. Il superamento delle Schede di confrontabilità sarà valutato dall'Autorità conseguentemente alla fine delle tutele di prezzo per i clienti finali domestici;

- fase contrattuale. Le attività relative a questa fase sono state:
 - nel caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 del Codice di condotta commerciale), integrazione della già prevista comunicazione della variazione unilaterale, qualora la modifica comporti una variazione delle condizioni economiche, con: 1) la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse riferita ai 12 mesi successivi alla variazione, sulla base: a. dei livelli di consumo della Scheda sintetica per i clienti domestici; b. di un consumo stimato dal venditore con criteri individuati nella comunicazione medesima per i clienti non domestici; 2) il rimando al Portale Offerte con l'obiettivo di stimolare il cliente finale a una valutazione comparativa delle offerte presenti nel mercato. Nel caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (cioè di qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel contratto sottoscritto dal cliente), è stato introdotto l'obbligo di una comunicazione nei seguenti casi: a. un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore; b. lo scadere di sconti; c. il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile, ovvero il passaggio da un prezzo variabile a un prezzo fisso. Tale comunicazione, da farsi con preavviso di almeno due mesi rispetto allo scadere dei 12 mesi in cui si è verificata un'evoluzione automatica, contiene: 1) l'illustrazione chiara dei contenuti e degli effetti dell'evoluzione automatica; 2) la decorrenza dell'evoluzione automatica; 3) la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse, riferita ai 12 mesi successivi, sulla base: a. dei livelli di consumo della Scheda sintetica per i clienti domestici; b. di un consumo stimato dal venditore con criteri definiti nella comunicazione medesima per i clienti non domestici; 4) il rimando al Portale Offerte, sempre al fine di stimolare il cliente finale a una valutazione comparativa con le offerte presenti sul mercato. Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, le comunicazioni di cui sopra sono integrate con l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua, espresso in €/anno. È stato, inoltre, introdotto un indennizzo automatico da riconoscere al cliente finale in tutti i casi di mancato rispetto della procedura relativa alla comunicazione di evoluzione automatica (similmente all'indennizzo già previsto per le variazioni unilaterali);
 - efficientamento e aggiornamento del Codice di condotta commerciale. Le attività relative a questa fase sono state:
 - revisione dei criteri di presentazione dei prezzi di fornitura del servizio e della spesa ed efficientamento delle disposizioni del Codice di condotta commerciale mediante il riallineamento dei riferimenti del Codice medesimo alla regolazione e alla normativa attualmente vigenti.

Le disposizioni della delibera 426/2020/R/com hanno efficacia: per quanto riguarda le previsioni della fase precontrattuale, a partire dal 1° luglio 2021; per quanto riguarda le previsioni della fase contrattuale, dal 1° ottobre 2021, a seguito del differimento dello specifico termine con la delibera 9 marzo 2021, 97/2021/R/com, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dagli operatori relativamente alle difficoltà informatiche e agli oneri operativo-gestionali per la specifica implementazione; infine, dal 1° aprile 2021, per quanto riguarda gli obblighi di Acquirente unico relativi alla pubblicazione, nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte, della metodologia di calcolo degli indicatori sintetici di prezzo e – solo per gli indici a pubblica diffusione – gli obblighi connessi con la messa a disposizione delle informazioni utili alla determinazione del grafico.

Aggiornamento della Bolletta 2.0

Con la delibera 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la modifica del quadro regolatorio approvato con la delibera 16 ottobre 2014, 501/2014/com (Bolletta 2.0), con l'obiettivo di garantire il perseguimento degli obiettivi di trasparenza delle informazioni a disposizione del cliente finale, anche alla luce delle importanti e diversificate innovazioni regolatorie e tecnologiche intervenute successivamente all'adozione della disciplina predetta. L'intervento di aggiornamento e integrazione si è reso opportuno anche al fine di garantire la coerenza tra le diverse forme di tutela non di prezzo implementate dall'Autorità.

In particolare, relativamente al settore elettrico, è orientamento dell'Autorità prevedere che le attuali previsioni della Bolletta 2.0 siano integrate al fine di garantire che le informazioni di fatturazione siano ancor più dettagliate e basate sul consumo effettivo di energia elettrica. Ciò si rende necessario in considerazione della progressiva installazione degli *smart meter* di ultima generazione (o *smart meter* 2G) e della conseguente possibilità di fornire al cliente finale il dettaglio dei consumi di energia elettrica fino al dato quartorario. Inoltre, prospetticamente sarà altresì necessario assicurare che i citati elementi minimi mantengano garanzia di trasparenza e semplicità anche in caso dei contratti più innovativi abilitati dai sistemi di *smart metering* 2G.

In relazione, invece, alle recenti evoluzioni normative a livello nazionale, il delineato scenario di superamento del servizio di tutela di prezzo rende opportuno definire rinnovate misure per promuovere la maggiore diffusione della bolletta in formato elettronico. A questo riguardo, l'Autorità intende valutare l'impiego di ulteriori strumenti e procedure che tengano in considerazione anche il comportamento e la propensione del cliente finale rispetto al passaggio alla bolletta in formato elettronico, in particolar modo in occasione dell'attivazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica. Inoltre, l'intervento è teso a uniformare la terminologia utilizzata nella Bolletta 2.0, compreso il Glossario, al fine di renderla coerente con la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Infine, con riferimento alla coerenza della bolletta sintetica con gli altri strumenti informativi, l'intervento in parola sarà mirato ad adeguare le informazioni relative ai costi medi unitari di fornitura attualmente previste tra gli elementi minimi dalla disciplina della Bolletta 2.0, nonché a valutare eventuali ulteriori indicatori che perseguono le finalità di trasparenza e comprensibilità delle informazioni comunicate in bolletta e al contempo garantiscono la riscontrabilità di tali informazioni nella documentazione contrattuale e nel Portale Offerte.

L'assicurazione a favore dei clienti finali del servizio del gas

Andamento dell'assicurazione

I clienti finali connessi alle reti di distribuzione locale del gas o alle reti di trasporto usufruiscono di una copertura assicurativa contro i rischi (infortuni, incendio e responsabilità civile verso terzi) derivanti dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna (PdR)¹³. L'assicurazione è disciplinata dal 2004 dall'Autorità, che ne ha affidato la

¹³ L'assicurazione copre tutti i PdR relativi alle utenze domestiche e ai condomini con uso domestico, come definiti dal TIVG, e i PdR relativi ad attività di servizio pubblico e a utenze per usi diversi, come definiti dal medesimo TIVG, dotati di misuratori di classe non superiore a G25. Sono esclusi i PdR di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.

CAPITOLO 8

gestione, in qualità di contraente per conto dei clienti finali assicurati, al Comitato italiano gas (CIG). Nel corso del 2020 ha operato la sesta polizza assicurativa, relativa al quadriennio 2017-2020, disciplinata dalla delibera 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas. Le prime quattro polizze, che hanno coperto il periodo ottobre 2004-dicembre 2013, sono da considerare cessate, poiché risultano ormai prescritti i diritti di eventuali danneggiati che non abbiano sottoposto in tempo utile richiesta di risarcimento o indennizzo. Per le prime tre polizze (periodo ottobre 2004-settembre 2010), inoltre, risulta azzerato il numero di pratiche ancora aperte (e, di conseguenza, il valore delle relative provviste di riserva), mentre per la quarta polizza rimane aperta la sola gestione di cinque pratiche con provvista di riserva non ancora chiuse in via definitiva.

Dal 1° ottobre 2004, data di attivazione della prima polizza assicurativa, al 31 dicembre 2020, sono state ricevute 902 denunce di sinistro (di cui 198 coperte dalla sesta polizza), relative a 598 diversi sinistri (83 coperti dalla sesta polizza), che hanno comportato complessivamente l'apertura di 1.952 pratiche di indennizzo/risarcimento (422 coperte dalla sesta polizza). Nello stesso periodo, risultano effettuati pagamenti da parte delle imprese assicuratrici per circa 52,3 milioni di euro, di cui 51,3 milioni per 649 pratiche chiuse con pagamenti e la restante quota pari a 1 milione per pratiche ancora aperte. Al 31 dicembre 2020 risultavano poste complessivamente a riserva provviste per circa 10,7 milioni di euro, a fronte di 230 pratiche ancora aperte con provviste di riserva, mentre risultavano 1.073 pratiche chiuse senza pagamenti o in *stand by* senza provviste di riserva.

Per quanto riguarda il 2020, sono state aperte in corso d'anno 92 pratiche di indennizzo/risarcimento, delle quali 66 con provvista di riserva, mentre risultano 63 pratiche chiuse in corso d'anno con pagamenti. Con riferimento all'insieme delle pratiche gestite, nel corso del 2020 sono stati pagati importi per oltre 2,7 milioni di euro (di cui oltre 2,5 milioni per pratiche coperte dalla sesta polizza).

Considerando la sola sesta polizza, al 31 dicembre 2020 l'esposizione complessiva era pari a 14,4 milioni di euro, di cui circa 5,8 milioni per pagamenti e 8,6 milioni a riserva, e risultava generata per il 47% dalla sezione responsabilità civile, per il 30% dalla sezione incendio e per il restante 23% dalla sezione infortuni.

I costi dell'assicurazione sono coperti mediante un apposito corrispettivo, applicato in bolletta una volta l'anno ai titolari di punti di riconsegna assicurati. A partire dal 2017, con l'attivazione della sesta polizza, il valore del corrispettivo è stato determinato dall'Autorità in 50 c€/anno per punto di riconsegna assicurato, in diminuzione rispetto al corrispettivo di 60 c€/anno applicato per l'anno precedente. Tale valore è stato ulteriormente ridotto a 45 c€/anno con decorrenza dal 2019 (delibera 27 novembre 2018, 601/2018/R/gas), in conseguenza dei favorevoli risultati gestionali della polizza, e ha mantenuto il medesimo livello anche per il 2020.

L'assicurazione per il periodo 2021-2024

In vista della scadenza della sesta polizza al 31 dicembre 2020, con la delibera 19 maggio 2020, 167/2020/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 2021-2024, affidando al CIG il compito di stipulare una nuova polizza, previo espletamento delle relative procedure di gara, per conto dei clienti finali assicurati. La nuova polizza conferma tutti i miglioramenti apportati nel corso degli anni ai precedenti contratti¹⁴, tra cui il livello dei massimali assicurati, le clausole di *profit sharing*

14 Si veda a tale proposito, in maggiore dettaglio, la Relazione Annuale 2017.

MERCATI RETAIL • Intersettoriale

per le sezioni incendio e infortuni¹⁵, l'estensione della copertura assicurativa ai sinistri determinati da suicidio o tentato suicidio e l'immediata operatività delle garanzie per le sezioni responsabilità civile e incendio anche in presenza di altre polizze operanti per il medesimo rischio, con conseguente liquidazione dei danni nei tempi e nei modi previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori. Inoltre, la nuova polizza introduce anche altri punti qualificanti, tra i quali merita menzione l'ulteriore estensione della copertura assicurativa per incendio e per infortuni ai soggetti terzi che subiscono danni a seguito di un fatto doloso commesso con l'uso del gas erogato da un PdR assicurato.

Per quanto riguarda la copertura dei costi, con la delibera 24 novembre 2020, 484/2020/R/gas, l'Autorità ha determinato nella misura di 45 c€/anno il valore dell'apposito corrispettivo applicato a partire dal 2021 a ciascun punto di consegna assicurato. Tale valore potrà essere aggiornato dall'Autorità con cadenza annuale, in relazione alle disponibilità del Conto assicurazione gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e alle relative esigenze di gettito.

Regolazione del mercato elettrico e del gas

Morosità e disciplina del sistema indennitario

Con la delibera 16 giugno 2020, 219/2020/R/com, l'Autorità ha modificato la disciplina della costituzione in mora a seguito delle disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), adeguando altresì la disciplina del sistema indennitario.

Difatti, tra le altre disposizioni, la legge di bilancio 2020 ha previsto, all'art. 1, comma 291: *"I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento"*.

Con il TIMG e il TIMOE¹⁶ l'Autorità aveva in passato modificato e integrato, rispettivamente per il settore del gas naturale e per il settore elettrico, le precedenti discipline relative ai casi di mancato pagamento del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita, stabilendo altresì specifici obblighi in capo ai soggetti coinvolti, vale a dire l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione. Più in dettaglio, sia il TIMG sia il TIMOE prevedono specifici obblighi a carico dell'esercente la vendita finalizzati al bilanciamento tra la posizione del creditore e quella del cliente finale, da un lato disciplinando le modalità e i termini con cui l'esercente la vendita può richiedere la sospensione della fornitura per morosità e, dall'altro, definendo altresì i casi in cui il medesimo esercente non può procedere a tale richiesta di sospensione (stabilendo, inoltre, specifici indennizzi automatici a favore del cliente finale nei casi di mancato rispetto di alcune delle previsioni della regolazione).

¹⁵ Le clausole di profit sharing comportano, per ogni annualità, in caso di andamento tecnico positivo della gestione, una riduzione del premio base riferito alle sole sezioni incendio e infortuni, parametrata al valore dell'asportazione complessiva maturata per tali sezioni nel medesimo anno di riferimento, al netto di garanzie e oneri gestionali riconosciuti all'impresa assicuratrice.

¹⁶ Il TIMG è il Testo Integrato morosità gas, allegato alla delibera 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11; il TIMOE è il Testo Integrato morosità elettrica, allegato A alla delibera 28 maggio 2015, 258/2015/R/com.

CAPITOLO 8

La disciplina esistente, in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura per morosità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, non risultava tuttavia pienamente coerente rispetto al nuovo art. 1, comma 291 della legge di bilancio 2020, con particolare riferimento alle modalità di invio della costituzione in mora e alle tempistiche per effettuare la sospensione della fornitura per morosità. Si è, quindi, provveduto a modificare e integrare l'esistente disciplina aggiornando le modalità di comunicazione della costituzione in mora, con la previsione dell'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, e allungando i tempi di costituzione in mora e di preavviso con cui si sollecitano i crediti insoluti prima di chiedere la sospensione della fornitura (la richiesta di sospensione non può essere presentata prima di 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, che si riducono a 25 giorni solari nel caso di clienti in bassa tensione, al fine di anticipare l'intervento di riduzione di potenza al 15% della potenza disponibile prima della successiva sospensione in costanza di mora).

Le suddette modifiche e integrazioni, tenuto conto del contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori della richiamata legge di bilancio 2020, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 senza essere sottoposte a consultazione, ai sensi del comma 1.3 dell'allegato A alla delibera 23 dicembre 2014, 649/2014/A.

Con la delibera in commento, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di alcuni interventi volti a efficientare le vigenti discipline in materia di contrasto del fenomeno della morosità applicabili nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, resisi necessari a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 già citato.

Da ultimo, la medesima delibera ha inoltre adeguato, a partire dal 1° ottobre 2020, la disciplina del sistema indennitario in vigore, stabilendo di:

- aggiornare la durata dello scoperto potenziale cui l'indennizzo è commisurato, tenendo conto dell'allungamento delle tempistiche di costituzione in mora ai sensi della legge di bilancio 2020;
- estenderne l'applicazione, nel settore elettrico, anche ai clienti connessi in media tensione.

La disciplina del sistema indennitario è stata inizialmente introdotta per il settore elettrico con la delibera 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, e successivamente sostituita dal Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND¹⁷; di seguito semplicemente disciplina a regime del sistema indennitario), in vigore per entrambi i settori, quello dell'energia elettrica e quello del gas naturale. La disciplina del sistema indennitario intende garantire all'esercente la vendita uscente un indennizzo per il mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi quattro mesi precedenti la data di *switching* del cliente finale moroso (per maggiori dettagli si rinvia alla *Relazione Annuale* 2015). Tale indennizzo, pari – al massimo – alla stima della spesa di tre mesi di erogazione della fornitura, è posto a carico del cliente finale moroso attraverso l'applicazione di un corrispettivo aggiuntivo della tariffa di distribuzione, il corrispettivo C^{MOR}. Ai sensi della delibera 26 luglio 2018, 406/2018/R/com, la disciplina a regime del sistema indennitario, basata sulla piena implementazione dei relativi processi all'interno del SII, è entrata in vigore a partire dal 1° dicembre 2018 con riferimento al settore elettrico e a partire dal 1° giugno 2019 con riferimento al settore del gas naturale.

¹⁷ Allegato A alla delibera 3 agosto 2017, 593/2017/R/com.

MERCATI RETAIL • Intersettoriale

Nel settore elettrico, dall'entrata in operatività del sistema indennitario nel luglio 2011 a dicembre 2020, gli esercenti la vendita uscenti hanno emesso più di 1,2 milioni di richieste di indennizzo – la cui correttezza è stata accertata da Acquirente unico, in qualità di gestore del sistema indennitario – per corrispettivi C^{MOR} totali di 351,9 milioni di euro, a fronte di crediti insoluti di circa 562,4 milioni di euro. Nel settore del gas, dall'entrata in operatività del sistema indennitario nel giugno 2019 fino a dicembre 2020, gli esercenti la vendita uscenti hanno emesso più di 159.300 richieste di indennizzo – la cui correttezza è stata accertata dal Gestore – per corrispettivi C^{MOR} totali di 35,6 milioni di euro, a fronte di crediti insoluti di circa 48,0 milioni di euro. Nel corso del 2020 gli esercenti la vendita hanno ottenuto indennizzi in media al mese per 5,8 milioni di euro nel settore elettrico e 2,0 milioni nel settore del gas.

Nonostante il lungo periodo intercorso tra la data di *switching* e l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'esercente la vendita entrante al cliente finale inadempiente (periodo compreso tra i 7 e i 19 mesi, durante il quale gli esercenti la vendita uscenti avrebbero dovuto incassare i propri crediti dai clienti finali tramite i canali standard di riscossione), gli esercenti la vendita sono riusciti a ridurre gli oneri del mancato pagamento relativi ai crediti per cui hanno presentato richiesta di indennizzo del 63% nel settore elettrico e del 74% nel settore del gas.

Le attività di monitoraggio del gestore hanno anche avuto a oggetto il comportamento dei clienti che utilizzano ripetutamente lo *switching*, al fine di non pagare le fatture relative agli ultimi mesi della fornitura. I risultati di tali analisi sono evidenziati nella tavola e nelle figure seguenti.

TAV. 8.5 Incidenza, sul totale dei C^{MOR} applicati, dei clienti che, in seguito a ripetuti *switching*, hanno indotto più esercenti a richiedere l'indennizzo

SETTORE ELETTRICO	LUG.- DIC. 2011 ^(A)	GEN.- DIC. 2012 ^(A)	GEN.- DIC. 2013 ^{(A)(B)}	GEN. 2014- FEB. 2015 ^(B)	MAR.- DIC. 2015	GEN.- DIC. 2016	GEN.- DIC. 2017	GEN.- DIC. 2018 ^(D)	GEN.- DIC. 2019	GEN.- DIC. 2020
Nel periodo analizzato	0,3%	5,8%	18,7% ^(A)	22,2%	30,8%	34,4%	32,5%	31,5%	28,7%	36,7%
Cumulate	0,3%	4,9%	11,0%	15,6%	19,2%	22,1%	23,7%	24,7%	25,1%	27,1%

SETTORE DEL GAS	GIU.-DIC. 2019 ^(E)	GEN.-DIC. 2020
Nel periodo analizzato	3,6%	29,0%
Cumulate	3,6%	19,3%

(A) Dati nel periodo marzo-dicembre 2013 al netto delle richieste di indennizzo relative a punti di prelievo il cui titolare ha effettuato una volta in seguito alla prima richiesta di indennizzo, in modo da non essere più rintracciato. Il fenomeno è invece incluso negli altri trimestri. Tale differenza, tuttavia, non incide l'andamento della serie storica, in quanto ha un peso poco rilevante rispetto al totale delle richieste di indennizzo del trimestre (la cui media dei mesi precedenti è pari allo 0,1%).

(B) Dati al lordo delle richieste di indennizzo in seguito annullate, per errore, a febbraio 2015. Tale fenomeno, tuttavia, non incide l'andamento della serie storica, in quanto del tutto trascurabile rispetto al totale delle richieste di indennizzo.

(C) Sistema non operativo nel periodo marzo-luglio 2013.


(D) A novembre 2018 è stata avviata la gestione del sistema indennitario nell'ambito del SII ai sensi della delibera 406/2018/R/com.

(E) Il sistema indennitario è entrato in operatività nel settore del gas a partire da giugno 2019.

Fonte: ARERA, elaborazione su dati Acquirente unico.


CAPITOLO 8

FIG. 8.7 Monitoraggio del comportamento dei clienti finali tramite il sistema indennitario nel settore elettrico



Fonte: ARERA, elaborazione su dati Acquirente unico.

FIG. 8.8 Monitoraggio del comportamento dei clienti finali tramite il sistema indennitario nel settore del gas



Fonte: ARERA, elaborazione su dati Acquirente unico.

L'analisi degli indennizzi riconosciuti mostra come, tra gennaio e dicembre 2020, le richieste di indennizzo relative a clienti finali che già avevano sfruttato il beneficio rappresentino nel settore elettrico più di un terzo, il 36,7%, dei nuovi indennizzi riconosciuti nello stesso periodo: è il valore più alto dall'entrata in operatività del sistema indennitario. Nel settore del gas, invece, tale percentuale, per il periodo gennaio-dicembre 2020, è pari al 29,0%.

MERCATI RETAIL • Intersettoriale

Il Gestore del sistema indennitario, su richiesta e in coordinamento con l'Autorità, continua a realizzare delle attività periodiche di verifica e controllo, sia a tappeto sia a campione, per monitorare costantemente il corretto funzionamento del sistema, verificare la corretta applicazione della relativa disciplina e individuare aree di miglioramento del suo funzionamento.

Riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici

Nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel, per l'ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo in tema di garanzie per l'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, l'Autorità ha istituito un gruppo di lavoro denominato "Tavolo tecnico esazione oneri generali di sistema", teso all'acquisizione di elementi e informazioni utili alla futura adozione di specifici interventi in tema di modalità di esazione degli oneri generali, attraverso l'interlocuzione con tutti i soggetti interessati.

In tale ambito sono stati istituiti due gruppi di lavoro più operativi: il primo (Tavolo operativo "flussi informativi") finalizzato all'implementazione di una procedura centralizzata di rendicontazione degli oneri generali fatturati/riscossi; il secondo (Tavolo operativo "gestione pregresso") finalizzato all'individuazione delle modalità di riconoscimento degli oneri generali non riscossi dai clienti finali e al contempo già versati alle imprese distributrici, attraverso la previsione di uno specifico meccanismo. A seguito dei lavori del tavolo tecnico, con il documento per la consultazione 3 novembre 2020, 445/2020/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'introduzione di un apposito meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema che gli utenti del trasporto hanno versato alle imprese distributrici pur non avendoli riscossi dai clienti finali. Tale meccanismo, definito con la delibera 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel, congiuntamente con quello di reintegrazione per le imprese distributrici già istituito con la delibera 1° gennaio 2018, 50/2018/R/eel, conclude il procedimento avviato con la richiamata delibera 109/2017/R/eel, completando la disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico, in attesa dell'adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, tesi a istituire una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a essa correlato.

L'Autorità ha fronteggiato la necessità di individuare un equilibrio e un bilanciamento ragionevole tra una pluralità di interessi ed esigenze, anche contrapposti, che risultavano meritevoli di tutela in base a disposizioni di legge diverse: i) la necessità di non far gravare sull'utente del trasporto l'onere e il rischio connesso agli OGdS non riscossi dai clienti finali; ii) la finalità di garantire l'effettiva ed efficiente esazione del gettito relativo agli OGdS; iii) la necessità di promuovere l'efficienza dell'utente del trasporto nello svolgimento delle responsabilità attribuite dalla legge in tema di esazione degli OGdS; iv) la necessità di contenere i costi sostenuti dalla generalità dei consumatori finali; v) l'esigenza di promuovere l'efficienza dell'erogazione del servizio di trasporto.

Nello specifico, al fine di minimizzare gli impatti sul sistema, ovvero sui clienti finali, il meccanismo in esame mira a far sì che tutti i soggetti coinvolti siano responsabilizzati verso la massima efficienza nella gestione del credito, prevedendo che il relativo livello incida sulle determinazioni del riconoscimento. Analogamente al meccanismo applicato alle imprese distributrici, il meccanismo per gli utenti del trasporto è articolato in sessioni annuali la cui partecipazione è facoltativa e prevede due modalità di rendicontazione e liquidazione alternative per cui il partecipante può optare: semplificata e ordinaria. Infine, il meccanismo prevede un'articolazione separata tra la prima sessione che si svolge nell'anno 2021 (relativa al periodo c.d. "pregresso") e le sessioni successive.

CAPITOLO 8

Aggiornamenti al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

Facendo seguito al documento per la consultazione 10 dicembre 2019, 530/2019/R/eel, l'Autorità, con la delibera 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel, ha disposto l'aggiornamento del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica al fine, da un lato, di ridurre l'esposizione finanziaria delle imprese distributrici, diminuendo contestualmente anche l'onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto, e, dall'altro, di rafforzare la disciplina delle garanzie.

Con riferimento alla riduzione dell'esposizione finanziaria delle imprese distributrici, il provvedimento dispone la contrazione delle tempistiche per la gestione degli inadempimenti e della risoluzione contrattuale; questo consente, congiuntamente con le disposizioni della delibera 37/2020/R/eel, di ridurre di circa un terzo l'esposizione delle imprese distributrici, e quindi del sistema, verso gli utenti del trasporto. Una tale riduzione dell'esposizione, in continuità di applicazione del criterio di dimensionamento dell'importo che gli utenti del trasporto sono tenuti a garantire per accedere alla rete, pari a circa la metà della potenziale esposizione creditizia delle imprese distributrici, consente anche il ridimensionamento di circa un terzo dell'importo da garantire e quindi una minore onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto.

In relazione al rafforzamento della disciplina delle garanzie l'Autorità ha, *in primis*, aggiornato la condizione di verifica di regolarità dei pagamenti per gli utenti del trasporto, funzionale a quanto indicato nella proposta formulata al Ministro dello sviluppo economico (delibera 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel) in merito ai criteri, ai requisiti e alle modalità per l'ammissione nell'Elenco Venditori (si veda la *Relazione Annuale* relativa all'anno 2017), nonché volta a rimodulare in maniera più performante la cosiddetta soglia di tolleranza in funzione della quale è richiesto agli utenti, da parte delle imprese distributrici, l'adeguamento della garanzia.

Inoltre, sempre in tale ottica di rafforzamento, l'Autorità ha aggiornato la disciplina delle garanzie nella forma della fideiussione assicurativa e nella forma del *rating* creditizio: nello specifico, con riferimento alle garanzie assicurative, l'Autorità ha previsto che siano ammesse solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi che detengono un adeguato giudizio di *rating* creditizio, introducendo, inoltre, una procedura specifica nel caso in cui la fideiussione assicurativa sia stata rilasciata da un istituto assicurativo cui sia stata revocata l'autorizzazione oppure per cui sia stato stabilito il divieto a concludere nuovi contratti; con riferimento alla garanzia del *rating* creditizio, invece, l'Autorità ha stabilito che gli utenti che presentano il giudizio di *rating* quale forma di garanzia sono tenuti alla prestazione di una garanzia in una delle forme ammesse cosiddette "tradizionali", nei casi di un incremento dei punti di prelievo serviti dall'utente medesimo tale da determinare un aumento rilevante dell'esposizione dell'impresa distributrice. Tali aggiornamenti hanno trovato applicazione con riferimento alle fatture in scadenza da gennaio 2021.

Con riferimento alle tematiche appena esposte, l'Autorità è ulteriormente intervenuta con la delibera 24 novembre 2020, 490/2020/R/eel, a tutela degli utenti del trasporto, definendo modalità di sostituzione delle fideiussioni assicurative che garantissero agli utenti un adeguato periodo di tempo, nei casi in cui le garanzie fossero prive dei requisiti introdotti con la delibera 261/2020/R/eel, coerentemente con quanto già previsto dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per la gestione delle garanzie in scadenza con durata determinata.

MERCATI RETAIL • Intersettoriale

Inoltre, con la medesima delibera è stata introdotta un'apposita procedura di risoluzione contrattuale nei casi in cui l'utente del trasporto presti come garanzia il *rating* creditizio e abbia integrato la garanzia mediante apposita garanzia tradizionale, come disposto dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in seguito all'aggiornamento introdotto con la delibera 261/2020/R/eel. Dato l'approssimarsi dell'entrata in vigore del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica aggiornato, le citate modifiche hanno rivestito un carattere di urgenza e pertanto, ai sensi della delibera 23 dicembre 2014, 649/2014/A, la loro approvazione non è stata preceduta dalla consueta consultazione preventiva, ma i soggetti interessati hanno potuto comunque presentare memorie e osservazioni, vedendo così garantite le proprie esigenze partecipative. Con la delibera 22 dicembre 2020, 583/2020/R/eel, l'Autorità ha successivamente confermato la disciplina approvata in via d'urgenza, integrando ulteriormente le disposizioni sulle procedure di risoluzione contrattuale.

Infine, l'Autorità è ulteriormente intervenuta in tema di garanzie assicurative con la delibera 2 marzo 2021, 81/2021/R/com, estendendo il requisito del possesso di idoneo giudizio di *rating* creditizio, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche alla società controllante dell'istituto assicurativo emittente la fideiussione.

In merito alla fatturazione del servizio di trasporto, con la determina 22 giugno 2020, 5/2020 – DMRT, sono stati modificati gli standard XML da utilizzare per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di trasporto, ridenominati "documenti regolatori" a seguito dell'entrata in vigore della disciplina della fatturazione elettronica trattata nello specifico nella precedente *Relazione Annuale*; l'aggiornamento si è reso necessario per allineare i contenuti dei documenti regolatori alle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che hanno introdotto la possibilità di adesione a un c.d. Gruppo IVA per i soggetti appartenenti a un medesimo gruppo societario.

Risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e attivazione dei servizi di ultima istanza

Con la delibera 37/2020/R/eel, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Autorità ha introdotto, nel settore elettrico, alcune modifiche alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto, resa più rapida ed efficiente, e alla successiva attivazione dei servizi di ultima istanza; ciò con il fine di ridurre l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti degli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ridurre gli oneri per gli utenti in termini di garanzie prestate a copertura del rischio di inadempienza verso il sistema, salvaguardando comunque il cliente finale attraverso la predisposizione di strumenti adeguati per consentirgli una gestione semplice e consapevole della fornitura.

In particolare, il provvedimento introduce le seguenti misure:

- efficacia della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto a decorrere dalla data della comunicazione di Terna o dell'impresa distributrice al SII;
- attivazione del servizio di ultima istanza, al quale ha diritto il cliente finale, a decorrere dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione.

Le disposizioni introdotte con riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza prevedono, in particolare, l'attivazione del servizio di salvaguardia, con l'applicazione di condizioni economiche non penalizzanti per il

CAPITOLO 8

cliente finale, e il mantenimento della possibilità di accedere alla procedura di *switching* veloce, già prevista in questa particolare fattispecie, che consente al cliente finale di attivare un nuovo contratto di fornitura e uscire dal servizio in qualsiasi giorno del mese.

Gestione dei rapporti commerciali nella filiera del gas

Con la delibera 24 marzo 2020, 88/2020/R/gas, a decorrere dal 1° aprile 2020, l'Autorità ha aggiornato le disposizioni in tema di gestione dei rapporti commerciali nell'ambito della filiera del settore del gas. In particolare, non è stata modificata la natura transitoria del servizio di *default* di trasporto, la cui funzione principale è garantire la sicurezza del sistema, bensì è stato previsto che, in assenza di relazione di corrispondenza di singoli punti di riconsegna di cui alla delibera 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas, il servizio debba essere erogato per un periodo massimo di sei mesi dalla data della sua attivazione, in caso di attivazione dal primo giorno del mese, e a condizioni economiche maggiormente onerose a partire dal terzo mese di attivazione.

Inoltre, la delibera 88/2020/R/gas ha stabilito che vengano attivati i servizi di ultima istanza con riferimento ai singoli punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali, alla fine del periodo di erogazione del servizio di *default* di trasporto, non sia presente una relazione di corrispondenza valida; al contempo, ha previsto anche la possibilità per l'utente della distribuzione di comunicare al SII la presenza di un utente del bilanciamento "residuale" a cui associare i punti di riconsegna per i quali, a seguito dell'effettuazione delle procedure ordinarie, non sia presente una relazione di corrispondenza valida.

Regolazione della voltura con contestuale *switching*

Con il documento per la consultazione 22 dicembre 2020, 586/2020/R/eel, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti per consentire ai clienti finali la possibilità di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore nel mercato dell'energia elettrica. Gli interventi prospettati completano le procedure connesse all'esecuzione di un contratto di vendita sottoscritto da un nuovo cliente finale con una controparte commerciale diversa da quella del precedente cliente finale. L'intervento supera il limite dell'attuale regolazione che prevede la necessità di richiedere la voltura, in prima istanza, al venditore del cliente uscente.

Fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

L'art. 1, comma 295, della legge di bilancio 2020, ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabiliva l'inapplicabilità della prescrizione biennale per il settore elettrico e del gas di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell'utente.